



Testo estratto dagli archivi del sistema [ItalggiureWeb](#) del [CED della Corte di Cassazione](#)

**LEGGI 11 OTTOBRE 1986, n. 697 (GU n. 250 del 27/10/1986)  
DISCIPLINA DEL RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI RILASCIATI DALLE  
SCUOLE SUPERIORI PER INTERPRETI E TRADUTTORI.**

*URN: urn:nir:stato:legge:1986-10-11;697*

**Preambolo**

*LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA  
LA SEGUENTE LEGGE:*

**ART. 1.**

**1 .** I DIPLOMI RILASCIATI DA SCUOLE SUPERIORI PER INTERPRETI E TRADUTTORI, GESTITE DA ENTI O PRIVATI, POSSONO DISPIEGARE I PROPRI EFFETTI GIURIDICI SOLO NEL CASO IN CUI LA DENOMINAZIONE DI DETTI DIPLOMI E L'ORDINAMENTO DIDATTICO DI TALI SCUOLE SIANO CORRISPONDENTI A QUELLI ESISTENTI IN AMBITO UNIVERSITARIO ED IL RELATIVO ORDINAMENTO DIDATTICO SIA STATO APPROVATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, SENTITO IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE.

**2 .** AI FINI DI CUI AL COMMA PRIMO, LE SCUOLE DEVONO ALTRESÌ DIMOSTRARE LE DISPONIBILITÀ DI QUALIFICATO PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE, NONCHÉ DI IDONEE STRUTTURE ED ATTREZZATURE, NECESSARI ALL'EFFICACE SVOLGIMENTO DEI CORSI. I DOCENTI DELLE MATERIE DI INTERPRETAZIONE SIMULTANEA E CONSECUTIVA DEVONO ESSERE ALTRESÌ INTERPRETI CON COMPROVATA ESPERIENZA PROFESSIONALE.

**3 .** LE SCUOLE SUPERIORI PER INTERPRETI E TRADUTTORI, GIÀ ABILITATE PER LEGGE A RILASCIARE DIPLOMI VALIDI AI FINI DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, DEVONO PROVVEDERE AGLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI NEI COMMI PRIMO E SECONDO ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.

**ART. 2.**

**1 .** IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, CON PROPRIO DECRETO, ACCERTATA LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI CUI ALLO ARTICOLO 1 , ABILITA LE SCUOLE CHE NE FACCIANO RICHIESTA AL RILASCIO DEI DIPLOMI AVENTI VALORE LEGALE.

LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

### **Lavori Preparatori**

*LAVORI PREPARATORI CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 985): PRESENTATO DALL'ON. LIGATO E DALL'ON. MUNDO IL 6 DICEMBRE 1983. ASSEGNATO ALLA VIII COMMISSIONE (ISTRUZIONE), IN SEDE REFERENTE, IL 30 MAGGIO 1984, CON PARERI DELLE COMMISSIONI I E IV. ESAMINATO DALLA VIII COMMISSIONE IL 7 FEBBRAIO 1985, 22 MAGGIO 1985, 13 GIUGNO 1985. ASSEGNATO NUOVAMENTE ALLA VIII COMMISSIONE, IN SEDE LEGISLATIVA, IL 10 LUGLIO 1985. ESAMINATO DALLA VIII COMMISSIONE E APPROVATO IL 17 LUGLIO 1985. SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 1442): ASSEGNATO ALLA SETTIMA COMMISSIONE (ISTRUZIONE PUBBLICA), IN SEDE DELIBERANTE, IL 31 LUGLIO 1985, CON PARERI DELLE COMMISSIONI PRIMA E SECONDA. ESAMINATO DALLA SETTIMA COMMISSIONE IL 21 NOVEMBRE 1985, 12, 25 MARZO 1986 E APPROVATO, CON MODIFICAZIONI, IL 17 APRILE 1986. CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 985-B): ASSEGNATO ALLA VIII COMMISSIONE (ISTRUZIONE), IN SEDE LEGISLATIVA, IL 3 GIUGNO 1986. ESAMINATO DALLA VIII COMMISSIONE E APPROVATO L'1 OTTOBRE 1986.*

*DATA A ROMA, ADDÌ 11 OTTOBRE 1986  
COSSIGA  
CRAXI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
VISTO, IL GUARDASIGILLI: ROGNONI*

---